

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MAGGIO •••

10 MARTEDÌ FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Si ricorda che dal 15-10-2010 tutti i soggetti interessati a questo adempimento, con esclusione degli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato (ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda e molite presso il proprio frantoio o quello di terzi), possono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal caso le registrazioni possono essere effet-



I riferimenti ai contratti del tabacco vanno riportati nel modello di domanda unica di pagamento

tuate entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La tenuta dei registri telematici diverrà obbligatoria a partire dall'1-7-2011.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597 e ACIU.2010.800, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010 e del 22-11-2010.

TABACCO

Stipula contratti di coltivazione. Entro oggi vanno stipulati i contratti di coltivazione tabacco tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute; i contratti di coltivazione devono poi essere consegnati presso la sede dell'Organismo pagatore competente territorialmente entro il prossimo 20 maggio, mentre i dati contenuti nei contratti devono essere trasmessi telematicamente, sempre all'Organismo pagatore competente, entro e non oltre il prossimo 15 maggio.

I riferimenti ai contratti stipulati sono riportati dal produttore nel modello di domanda unica da presentare entro il prossimo 15 maggio.

Si vedano sull'argomento le circolari Agea ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente del 3 e del 19 marzo 2010, reperibili sul sito www.agea.gov.it, e i numerosi articoli finora pubblicati su *L'Informatore Agrario*.

15 DOMENICA PAC

Presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari. I produttori agricoli devono presentare entro oggi la domanda unica 2011 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari; per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale è stato conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell'ambito della domanda unica pac.

Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori all'insero sulla domanda pac 2011 pubblicato su questo numero della rivista e alla circolare Agea n. 18 del 18 aprile scorso consultabile sul sito www.agea.gov.it

TABACCO

Trasmissione telematica dati contratti di coltivazione. Entro oggi vanno trasmessi all'Organismo pagatore competente territorialmente i dati contenuti nei contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 10-5-2011 tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute.

Si vedano sull'argomento le circolari Agea ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente del 3 e del 19 marzo 2010, reperibili sul sito www.agea.gov.it, e i numerosi articoli finora pubblicati su *L'Informatore Agrario*.

IVA

Fatturazione differita per consegne di aprile. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne

o spedizioni dei beni effettuate nel mese di aprile; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di aprile, anziché al mese di maggio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di aprile ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono provvedere, entro oggi, ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 LUNEDÌ IVA

Versamento rateale saldo 2010. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2011 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto

di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2010, devono effettuare entro oggi il pagamento dell'eventuale terza rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,66%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2011) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2011.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di aprile, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di aprile o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di aprile.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circo-

lari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010 e n. 44/2010 rispettivamente a pag. 82 e 32, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 (tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e la circolare n. 13/E dell'11-3-2011 dell'Agenzia delle entrate.

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2011, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di marzo (decreto ministeriale del 15-11-1975).

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di aprile sopra riportata.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario